

Cittadini extracomunitari

Cittadini Extracomunitari in possesso di un titolo abilitante conseguito in Italia

Cittadini Extracomunitari in possesso di un titolo abilitante conseguito non in Italia (Paese dell'Unione Europea o Paese Extracomunitario)

Cittadini extracomunitari in possesso di un titolo abilitante conseguito in Italia

I cittadini extracomunitari che risultino in possesso di permesso di soggiorno, rilasciato a qualunque titolo possono essere iscritti all'Albo Professionale previa richiesta del parere al Ministero della Salute da parte degli Ordini.

I documenti che dovranno essere inviati dall'Ordine al Ministero sono:

Diploma di abilitazione che può anche essere autocertificato;

Permesso di Soggiorno.

Ottenuto il parere favorevole del Ministero della salute gli Ordini possono procedere all'iscrizione del cittadino extracomunitario.

L'iscrizione all'Albo è efficace solo per il periodo di validità del Permesso di Soggiorno.

Gli interessati sono tenuti a comunicare all'ordine l'avvenuto rinnovo del permesso di soggiorno pena la cancellazione dall'Albo.

Qualora il permesso di soggiorno presentato ai fini dell'iscrizione non consenta l'esercizio dell'attività lavorativa, gli Ordini contestualmente all'iscrizione devono informare il cittadino extracomunitario che dovrà, a pena di cancellazione dall'Albo, far pervenire all'Ordine, entro un anno dall'iscrizione, la conversione del Permesso di Soggiorno che dovrà risultare conforme all'attività effettivamente svolta (lavoro autonomo/lavoro dipendente).

Cittadini Extracomunitari in possesso di un titolo abilitante non conseguito in Italia (Paese dell'Unione Europea o Paese Extracomunitario)

Gli ordini professionali possono iscrivere all'albo i cittadini extracomunitari che abbiano ottenuto il decreto di riconoscimento del titolo conseguito in un Paese extracomunitario da parte del Ministero della Salute o il riconoscimento, da parte del medesimo ministero, del titolo conseguito in un Paese dell'Unione Europea.

Per ottenere il decreto di riconoscimento del titolo acquisito in un Paese extracomunitario o del UE, l'interessato dovrà fare domanda al Ministero della Salute utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito del Ministero stesso (www.ministerosalute.it).

I decreti di riconoscimento devono essere avviati entro entro 2 anni pena la perdita di efficacia. Pertanto chi ha ottenuto il decreto dovrà iscriversi all'Albo entro 2 anni altrimenti dovrà riavviare la procedura per il riconoscimento stesso.

Gli ordini dovranno accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

Il permanere dell'iscrizione all'albo è comunque subordinato al possesso del permesso di soggiorno in corso di validità e gli interessati sono tenuti, pena la cancellazione dall'Albo, a comunicare all'Ordine l'avvenuto rinnovo del permesso stesso.

Per informazioni più dettagliate è consigliabile rivolgersi alla segreteria dell'Ordine dei Farmacisti